



Città di Cervaro

Provincia di Frosinone

Medaglia d'argento al merito civile

DETERMINAZIONE N. 401
Data di registrazione 04/12/2018

AREA DEMOGRAFICA

OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE (ART. 192 D.LGS. 267/2000) – INDIZIONE DELLA PROCEDURA CONCORRENZIALE VOLTA A SELEZIONARE IL CONTRAENTE DA PREPORRE ALL'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI AEC PER GLI ANNI SCOLASTICI DA 2019/2020 A 2028/2029 – CIG 77147637D2

DETERMINAZIONE N. 112/2018 INT. U.S.S. DEL RESPONSABILE DELL'AREA DEMOGRAFICA

IL RESPONSABILE DELL'AREA DEMOGRAFICA e RUP
Rag. GIOVANNI VENDITTELLI

VISTI:

- ✓ l'art. 3 Cost., che sancisce *“Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione ; di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e la uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.”*;
- ✓ l'art. 34 Cost., secondo cui *“La scuola è aperta a tutti. L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita. I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso”*;
- ✓ l'art. 38 c. 3 Cost., per il quale *“Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale”*;
- ✓ l'art. 2 D.P.R. 24/02/1994, secondo cui *“All'individuazione dell'alunno come persona handicappata, al fine di assicurare l'esercizio del diritto all'educazione, all'istruzione e all'integrazione scolastica, di cui agli articoli 12 e 13 della legge n. 104 del 1992, provvede lo specialista, su segnalazione ai servizi di base, anche da parte del competente capo d'istituto, ovvero lo psicologo esperto dell'età evolutiva, in servizio presso le UU.SS.LL. o in regime di convenzione con le medesime, che riferiscono alle direzioni sanitaria ed amministrativa, per i successivi adempimenti, entro il termine di dieci giorni dalle segnalazioni”*;

VISTO, altresì, il D.P.R. 616/1977, che prevede:

- all'art. 2 *“Ai comuni, alle province, alle comunità montane sono attribuite le funzioni amministrative indicate nel presente decreto, ferme restando quelle già loro spettanti secondo le vigenti disposizioni di legge.”*;

- all'art. 42 *“Le funzioni amministrative relative alla materia «assistenza scolastica» concernono tutte le strutture, i servizi e le attività destinate a facilitare mediante erogazioni e provvidenze in denaro o mediante servizi individuali o collettivi, a favore degli alunni di istituzioni scolastiche pubbliche o private, anche se adulti, l'assolvimento dell'obbligo scolastico nonché, per gli studenti capaci e meritevoli ancorché privi di mezzi, la prosecuzione degli studi. Le funzioni suddette concernono fra l'altro: gli interventi di assistenza medico-psichica; l'assistenza ai minorati psico-fisici; l'erogazione gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole elementari.”;*
- all'art. 43 *“Restano ferme le competenze degli organi scolastici in merito alla scelta dei libri di testo e le competenze degli organi statali concernenti le caratteristiche tecniche e pedagogiche dei medesimi.”;*

VISTI, inoltre:

- l'art. 12 c. 3 l. 104/1992, per il quale *“L'integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona handicappata nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione”;*
- l'art. 13 c. 3 l. 104/1992, secondo cui *“Nelle scuole di ogni ordine e grado, fermo restando, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni, l'obbligo per gli enti locali di fornire l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali, sono garantite attività di sostegno mediante l'assegnazione di docenti specializzati”;*

VISTA la L.R. 29/1992, recante *“Norme per l'attuazione del diritto allo studio”*, che prevede:

- all'art. 2 c. 2 lett. d) *“La Regione, in conformità degli indirizzi della programmazione regionale, per il raggiungimento delle finalità di cui al precedente articolo concorre a: assicurare ai minori in difficoltà di sviluppo e di apprendimento, ai disadattati ed agli invalidi l'inserimento nelle normali strutture scolastiche garantendo comunque l'assolvimento dell'obbligo scolastico e facilitando loro la frequenza alle scuole di istruzione secondaria superiore;”;*
- all'art. 4 c. 1 *“Le funzioni amministrative relative agli interventi in materia di diritto allo studio sono esercitate, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, dai comuni, in collaborazione con gli organi collegiali della scuola nell'ambito delle rispettive competenze, secondo le modalità previste dalla presente legge nel quadro degli indirizzi stabiliti dalla Regione.”;*
- all'art. 4 c. 2 lett. b) *“I comuni deliberano in ordine: interventi per favorire la piena integrazione delle fasce di utenza disagiate;”;*

VISTI, infine:

- ✓ il D.P.C.M. n. 185/2006 recante *“Regolamento recante modalità e criteri per l'individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap, ai sensi dell'articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289”;*
- ✓ la nota del MIUR n. 3390 del 30 novembre 2001, ove si legge che *“Rimane all'Ente Locale il compito di fornire l'assistenza specialistica da svolgersi con personale qualificato sia all'interno che all'esterno della scuola, (Protocollo d'Intesa del 13/9/2001) come secondo segmento della più articolata assistenza all'autonomia e alla comunicazione personale prevista dall'art. 13, comma 3, della Legge 104/92, a carico degli stessi enti. Si tratta di figure quali, a puro titolo esemplificativo, l'educatore professionale, l'assistente educativo, il traduttore del linguaggio dei segni o il personale paramedico e psico-sociale (proveniente dalle ASL), che svolgono assistenza specialistica nei casi di particolari deficit”;*

CONSIDERATO che, nei pregressi anni scolastici, il servizio AEC è sempre stato espletato dal Consorzio dei Comuni del Cassinate per la Programmazione e Gestione dei Servizi Sociali, con sede a Piedimonte San Germano (FR) in Piazza Sturzo (da ora, per brevità, definito *“Consorzio”*);

RICHIAMATE:

- ❖ la nota del Consorzio acquisita al protocollo comunale il 02/08/2018, con il n. 0007447, con la quale è stato comunicato al Comune di Cervaro (FR) che il Consorzio **non può più garantire** l'espletamento del servizio AEC per disabili;

- ❖ la nota del competente responsabile di area prot. n. 0008296 del 06/09/2018, con cui è stato richiesto agli organi di vertice dell'ente locale di conoscere le loro determinazioni in relazione alla suddetta nota del Consorzio;

ACCERTATO CHE:

- l'ente, per i prossimi anni scolastici, non è in grado di espletare in proprio il predetto servizio perché non dispone delle risorse lavorative da preporre eventualmente al servizio;
- il servizio *de quo* può essere garantito esclusivamente stipulando un contratto di appalto pubblico avente ad oggetto l'espletamento del servizio in discorso e, comunque, entro i limiti delle disponibilità di bilancio;

RICHIAMATA l'ordinanza contingibile ed urgente n. 38 del 17/10/2018, prot. n. 0009844 del 17/10/2018, con cui il Sindaco, anche *ex art.* 50 d.lgs. 267/2000, ha ordinato:

- ♣ all'Operatore Economico *MILLENIMUM*, Consorzio Sociale Millenium Soc. Coop. (da ora, per brevità, definito "*O.E.*"), con sede sociale in Paliano (FR) alla via San Francesco D'Assisi e sede amministrativa in Sant'Elia Fiumerapido (FR) alla via Roma n. 6, P. IVA n. 02001730601, "*di espletare, senza interruzioni, il Servizio di Assistenza Educativa Culturale AEC in favore degli alunni portatori di handicap inseriti nelle scuole ubicate all'interno dei Comuni di Cervaro (FR), Cassino (FR) e limitrofi con decorrenza dal 22/10/2018 e scadenza nell'ultimo giorno di frequenza scolastica dell'anno scolastico 2018/2019.*";
- ♣ "*che i competenti organi comunali, adottino, nel frattempo tutti i provvedimenti di competenza*";

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Municipale n. 95 del 16/11/2018, recante oggetto "*DETERMINAZIONI IN ORDINE ALL'INDIZIONE DELLA PROCEDURA SELETTIVA/CONCORRENZIALE AVENTE AD OGGETTO L'INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE DA PREPORRE ALL'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO AEC PER GLI ANNI SCOLASTICI DA 2019/2020 A 2028/2029*";

RITENUTO, pertanto, doveroso e necessario dare attuazione alla suddetta deliberazione;

CONSIDERATO che dal tenore della deliberazione *de qua* emerge che l'Ente deve stipulare un contratto di appalto avente oggetto l'espletamento di un servizio, secondo quanto disposto dall'art. 3 c. 1 lett. ss) d.lgs. 50/2016;

VISTO l'art. 37 c. 1 d.lgs. 50/2016, il quale dispone che "*Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 38.*";

CONSIDERATO che il valore della gara che con la presente determinazione s'indica **supera** l'importo di € 40.000,00 e che il Comune di Cervaro non dispone della qualificazione necessaria, *ex art.* 38 d.lgs. 50/2016, per espletare autonomamente gare di valore superiore a detto importo;

VISTI:

- l'art. 37 c. 3 d.lgs. 50/2016, secondo cui "*Le stazioni appaltanti non in possesso della necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una centrale di committenza ovvero mediante aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica*";
- l'art. 37 c. 4 d.lgs. 50/2016, a mente del quale "*Se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto al comma 1 e al primo periodo del comma 2, procede secondo una delle seguenti modalità: a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati; b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento. c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso le province, le città metropolitane ovvero gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56.*";

CONSIDERATO che, alla luce del combinato disposto dagli artt. 37 commi 1, 3 e 4 d.lgs. 50/2016, all'oggi, in base all'interpretazione letterale delle suddette norme ed in assenza di atti interpretativi ufficiali, il Comune di Cervaro **non può indire autonomamente e direttamente una procedura di gara avente ad oggetto l'espletamento del servizio di trasporto scolastico per valore superiore ad € 40.000,00 ma deve ricorrere ai soggetti enucleati nei commi 3 e 4 del menzionato art. 37;**

RICHIAMATE:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 25/02/2016, recante oggetto "*Acquisizione di beni e servizi tra comuni aderenti all'Unione dei Comuni delle Mainarde – Approvazione schema di convenzione*", i cui contenuti s'intendono qui integralmente trascritti e riportati ad ogni fine di legge e motivazione;
- la convenzione per la gestione associata delle acquisizioni di beni e servizi tra i comuni aderenti all'Unione dei Comuni delle Mainarde sottoscritta il 11/05/2016, con cui è stata istituita la Centrale Unica di Committenza (da ora, per brevità, CUC), i cui contenuti s'intendono qui integralmente trascritti e riportati ad ogni fine di legge e motivazione;

RITENUTO, pertanto, doveroso e necessario **demandare alla CUC**, secondo le proprie competenze, l'avvio e l'espletamento della gara che con il presente provvedimento s'indica;

VISTI:

- l'art. 32 c. 2 d.lgs. 50/2016, che prevede "*Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, **decretano o determinano di contrarre**, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.*";
- l'art. 107 c. 3 lett. c) d.lgs. 267/2000 secondo cui "*sono attribuiti ai dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi organi, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell'ente: ... la stipulazione dei contratti*";
- l'art. 77 c. 1 dello Statuto Comunale approvato con deliberazione consiliare n. 5 del 31/01/2001, secondo cui "*i responsabili degli uffici e servizi stipulano in rappresentanza dell'Ente i contratti*";
- l'art. 3 c. 1 lett. ss) d.lgs. 50/2016, per il quale "*Ai fini del presente codice si intende per: ss) «appalti pubblici di servizi», i contratti tra una o più stazioni appaltanti e uno o più soggetti economici, aventi per oggetto la prestazione di servizi diversi da quelli di cui alla lettera ll);;*"
- l'art. 36 c. 2 lett. b) d.lgs. 50/2016, che sancisce "*Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o **alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici per i lavori, e, per i servizi e le forniture di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura negoziata previa consultazione di cui al periodo precedente. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati***";
- l'art. 35 c. 1 lett. d) d.lgs. 50/2016, secondo cui "*Ai fini dell'applicazione del presente codice, le soglie di rilevanza comunitaria sono: d) **euro 750.000 per gli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici elencati all'allegato IX.***";

- l'allegato IX al d.lgs. 50/2016 che annovera espressamente i “**Servizi amministrativi, sociali, in materia di istruzione, assistenza sanitaria e cultura**”;

CONSIDERATO che, in ossequio al sopra richiamato quadro normativo, il Comune di Cervaro (FR) è legittimato ad indire una procedura negoziata, di valore pari o inferiore ad € 750.000,00, volta a selezionare il contraente da preporre all'espletamento del servizio AEC per gli anni scolastici da 2019-2020 a 2028/2029;

RICHIAMATA la predetta deliberazione di Giunta Municipale n. 95 del 16/11/2018, con cui è stato disposto, tra l'altro, “2. di demandare al soggetto ex lege competente l'indizione di una procedura di gara nel rispetto dei seguenti indirizzi: la procedura dev'essere quella prevista dagli artt. 36 c. 2 lett. b) e 35 c. 1 lett. d) d.lgs. 50/2016; il criterio di aggiudicazione è quello obbligatoriamente previsto dalla legge, ossia il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 144 c. 1 e 95 c. 3 lett. a) d.lgs. 50/2016; il contratto dovrà avere la durata dall'anno scolastico 2019/2020 compreso all'anno scolastico 2028/2029 compreso; il prezzo da porre a base della indicenda procedura di gara dev'essere pari ad € 385.560,00 IVA INCLUSA, con la precisazione che non si ravvisano costi relativi alla prevenzione di eventuali rischi interferenziali; il contratto dovrà prevedere: il contemporaneo utilizzo di almeno quattro unità AEC; che a ciascuna unità AEC vengano assegnate almeno 15 ore lavorative settimanali presso i plessi scolastici ubicati nei Comuni di Cervaro (FR) e/o Cassino (FR) e/o immediatamente limitrofi; che le unità AEC espletino il servizio secondo le modalità comunicate e/o impartite all'appaltatore dal Comune di Cervaro (FR) e/o dall'Autorità Scolastica; 3. che la somma pari ad € 13.000,00 necessaria a finanziare il servizio per parte dell'anno scolastico 2019/2020, o il minore importo offerto dal concorrente che risulterà essere l'aggiudicatario definitivo, sarà imputata al capitolo n. 666.02 del bilancio di previsione afferente il relativo esercizio finanziario; 4. di prendere atto che i contenuti dell'allegato schema di contratto sono integralmente conformi agli indirizzi politici ed agli obiettivi pubblico/istituzionali che l'Amministrazione intende perseguire;”;

RITENUTO, pertanto, doveroso e necessario quantificare il valore dell'intera procedura di gara e fissarlo, per l'effetto, in € **385.560,00 IVA INCLUSA**, con la precisazione che non si ravvisano costi relativi alla prevenzione di eventuali rischi interferenziali, come si evince dall'allegato DUVRI;

CONSIDERATO che, ex art. 95 c. 3 lett. a) d.lgs. 50/2016, le gare aventi ad oggetto l'aggiudicazione di contratti appalti in materia servizi sociali devono essere aggiudicate, secondo il nuovo codice degli appalti, applicando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

RITENUTO, pertanto, di stabilire che la gara venga aggiudicata, ex art. 95 c. 3 lett. a) d.lgs. 50/2016, applicando il **criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa**;

CONSIDERATO, inoltre, che:

- ❖ l'art. 24 dello schema di contratto prescrive “*Qualora, nel corso dell'esecuzione del presente contratto, occorra un aumento od una diminuzione delle prestazioni oggetto del servizio, l'appaltatore, anche ex art. 106 c. 12 d.lgs. 50/2016, è incondizionatamente obbligato ad assoggettarvisi ed ad erogarle alle stesse condizioni previste dal presente contratto. In caso di aumento delle prestazioni, l'appaltatore è incondizionatamente obbligato ad erogarle fino alla concorrenza del quinto del prezzo, o della diversa soglia individuata dalla normativa vigente, complessivamente previsto per l'intera durata certa del contratto medesimo. L'aumento o la diminuzione delle prestazioni dev'essere sempre preventivamente autorizzato con deliberazione della Giunta Municipale.*”;
- ❖ la crescente stabilizzazione, nel territorio comunale, di famiglie provenienti da altri Stati e regioni, ha determinato un incremento degli iscritti ai plessi scolastici ubicati nel territorio comunale, con conseguente incremento dei fruitori del servizio di trasporto scolastico;
- ❖ tale fenomeno rende altamente probabile l'eventualità che in futuro l'ente debba richiedere all'appaltatore di aumentare le prestazioni nei limiti fissati dalla legge e dal contratto;
- ❖ è necessario selezionare un contraente che sia in grado di garantire il pieno e perfetto espletamento non solo del servizio “ordinario” ma anche delle eventuali prestazioni “in aumento”;

- ❖ un fatturato aziendale solido e cospicuo è in grado di garantire la selezione di un contraente in grado di fronteggiare positivamente eventuali richieste del comune di aumento delle prestazioni anche e soprattutto allo scopo di evitare l'interruzione del servizio;

RITENUTO, pertanto, legittimo introdurre, tra i requisiti relativi alla capacità economica e finanziaria, limiti di partecipazione alla gara connessi al fatturato aziendale e, segnatamente, l'aver espletato, con riferimento agli ultimi tre esercizi, il **servizio di AEC**, a favore di enti pubblici o privati, per un importo minimo **FATTURATO di euro 115.668,00 IVA inclusa**, riferito complessivamente **agli ultimi tre esercizi finanziari**;

VISTO l'art. 77 c. 1 d.lgs. 50/2016, secondo cui "*Nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto.*";

DATO ATTO che la commissione di esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto cui afferisce il prefato art. 77 c. 1 d.lgs. 50/2016 sarà successivamente nominata;

VISTI l'art. 4 c. 1 lett. b) della Convenzione per la gestione associata delle acquisizioni di beni e servizi tra i comuni aderenti all'Unione dei Comuni delle Mainarde, ove si legge che la "*Centrale Unica di Committenza cura la gestione della procedura di gara e svolge le seguenti attività e servizi: b.3) realizzazione degli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi, sino alla sub-fase di aggiudicazione provvisoria, quali, in particolare: b.3.1) [...] invio degli inviti nelle procedure ristrette e negoziate [...]; b.3.2) gestione della ricezione delle offerte e della loro conservazione sino all'espletamento della gara*"; b.3.3) *nomina del seggio di gara (nella procedura con l'utilizzo del criterio del prezzo più basso)*";

RITENUTO, pertanto, di demandare alla CUC l'individuazione e la formazione della commissione da preporre allo svolgimento delle operazioni di gara ed alla valutazione delle offerte;

VISTO l'art. 3 l. 136/2010;

CONSIDERATO che gli obblighi di cui al citato art. 3 l. 136/2010 saranno adempiuti dall'Appaltatore al momento della sottoscrizione del contratto;

ACCERTATO che la suddetta deliberazione di Giunta Municipale è **munita del parere di regolarità contabile** reso, ex art. 49 d.lgs. 267/2000, dal Responsabile del Servizio Finanziario;

RITENUTO, dunque, che **sussiste la copertura finanziaria** per l'indizione della gara in oggetto e che l'impegno di spesa può essere assunto all'atto dell'aggiudicazione definitiva e per l'importo preciso calcolato alla luce dell'offerta economica;

DATO ATTO che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 c. 8 della legge 136/2010, che il Comune di Cervaro (FR), si assume tutti gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

DATO ATTO, altresì, che il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 D.P.R. 445/2000 per false attestazioni e dichiarazioni mendaci e sotto la sua personale responsabilità, dichiara che è necessario procedere ad acquisire il servizio in oggetto nel mercato libero in quanto, alla data odierna, non risultano attive né esistenti convenzioni CONSIP aventi ad oggetto il servizio in oggetto alle condizioni individuate dalla deliberazione di Giunta Municipale n. 44 del 24/05/2017 e dal provvedimento sindacale prot. n. 6423 del 25/05/2017;

PRECISATO che il sottoscritto:

- non si trova, con riferimento all'assetto di interessi determinato con il presente atto, in condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza;
- agisce nel pieno rispetto del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, con particolare riferimento al divieto di concludere per conto dell'amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente;

ACCERTATA la conformità del presente provvedimento con gli atti d'indirizzo politico-gestionale;

DATO ATTO che l'obbligo di motivazione del presente provvedimento previsto dall'art. 3 l. 241/1990 si considera assolto, per quanto concerne gli atti ed i documenti ivi menzionati e non ad esso allegati, dall'applicazione dell'istituto della motivazione per *relationem*, in quanto tali atti sono

chiaramente indicati nella presente determinazione e disponibili presso l'Ente ex artt. 10 d.lgs. 267/2000 e 22 ss. l. 241/1990 (cfr., *ex plurimis*, T.A.R. Lazio Roma, sez. II, sent. del 2 ottobre 2006, n. 9749);

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale, esecutiva *ex lege*, con cui è stato approvato il bilancio di previsione per l'anno 2018;

DATO ATTO che, ex art. 147 *bis* d.lgs. 267/2000, l'emanazione del presente provvedimento è stata preceduta dal controllo di regolarità amministrativa espletato dal sottoscritto e che detto controllo sarà assicurato anche nella fase successiva all'emanazione della presente determinazione;

DETERMINA

1. La premessa che precede è parte integrante e sostanziale della presente determinazione e s'intende qui integralmente trascritta e riportata ad ogni fine di legge e motivazione;
2. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 192 d.lgs. 267/2000:
 - Il fine che s'intende perseguire con lo stipulando contratto di appalto è il raggiungimento di interessi pubblici istituzionali del Comune di Cervaro (FR);
 - L'oggetto dello stipulando contratto è un appalto pubblico di servizio, ex art. 3 c. 1 lett. ss) d.lgs. 50/2016, avente ad oggetto l'erogazione del servizio AEC per gli anni scolastici 2019/2020 - 2028/2029;
 - La procedura di scelta del contraente è quella prevista dagli artt. 36 c. 2 lett. b) e 35 c. 1 lett. d) d.lgs. 50/2016, con la precisazione che il contraente è selezionato applicando il criterio dell'**offerta economicamente più vantaggiosa** ai sensi dell'art. 95 c. 3 lett. a) d.lgs. 50/2016 e che la gara è **aggiudicata** al concorrente che ha totalizzato il **punteggio complessivo più alto** calcolato **sommando** il punteggio attribuito alla "**PROPOSTA TECNICA/PROGETTO ORGANIZZATIVO**" con il punteggio attribuito all'"**OFFERTA ECONOMICA**";
 - La forma contrattuale è la scrittura privata;
 - Le clausole essenziali sono quelle previste nella deliberazione di Giunta Municipale n. 95 del 16/11/2018 e relativi allegati, nella presente determinazione e correlati allegati e dalla vigente normativa.
3. D'indire una procedura negoziata, ex artt. 36 c. 2 lett. b) e 35 c. 1 lett. d) d.lgs. 50/2016, volta ad individuare il soggetto contraente che sarà chiamato ad erogare il servizio AEC per gli anni scolastici 2019-2020 - 2028/2029;
4. Di quantificare il valore della gara in complessivi € **385.560,00, IVA INCLUSA**, con la precisazione che non si ravvisano costi relativi alla prevenzione di eventuali rischi interferenziali;
5. Di approvare integralmente l'allegato schema di contratto, che assume anche ed in *toto* valore di capitolato speciale, lo schema di lettera d'invito, lo schema di modello G.A.P., lo schema del modulo "tracciabilità" ed il DUVRI, i quali si allegano alla presente determinazione costituendone parte integrante e sostanziale ad ogni fine di legge e motivazione;
6. Che la procedura di gara si svolgerà nel rispetto di quanto previsto nella presente determinazione, nella lettera d'invito e nello schema di contratto, che integralmente assume anche valore di capitolato speciale, oltre che della vigente normativa;
7. Che, ex artt. 36 c. 2 lett. a) e 95 c. 3 lett. a) d.lgs. 50/2016, il criterio di selezione delle offerte è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
8. Di avocare a se, ex artt. 5 l. 241/1990 e 31 d.lgs. 50/2016, l'integrale responsabilità del presente procedimento;
9. Di dichiarare e dare atto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 89 d.lgs. 159/2011, che la presente procedura di gara, ed il conseguente avvio del servizio, è **urgente** al fine di consentire all'Ente di garantire tempestivamente l'erogazione del servizio in oggetto;
10. Di trasmettere copia del presente provvedimento al responsabile del servizio economico-finanziario per il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, dando atto che la presente determinazione diventerà esecutiva ai sensi dell'art. 151 c. 4 d.lgs. 267/2000 dalla data di apposizione del visto *de quo*;

11. Che, in forza della suddetta deliberazione della Giunta Municipale n. 95 del 16/11/2018, munita del parere di regolarità contabile, **sussiste la copertura finanziaria** per l'indizione della gara in oggetto e che l'impegno di spesa può essere assunto all'atto dell'aggiudicazione definitiva e per l'importo preciso calcolato alla luce dell'offerta economica;
12. Che si procederà all'aggiudicazione anche qualora pervenga un'unica offerta, sempre che sia ritenuta valida e conveniente per l'Ente;
13. Di impegnare, *ex artt.* 183 e 191 D. Lgs. 267/2000 e 46-52 del PRINCIPIO CONTABILE N. 2 PER GLI ENTI LOCALI GESTIONE NEL SISTEMA DEL BILANCIO, Testo approvato dall'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali il 18 novembre 2008, al cap. n. 666.02, codice SIOPE 1569, del bilancio di previsione per l'anno **2018**, che risulta capiente e disponibile, l'importo di € **225,00** per il pagamento del contributo C.I.G. dovuto all'ANAC per l'espletamento della procedura in oggetto che, *ex art.* 24 c. 6 della convenzione per la gestione associata delle acquisizioni di beni e servizi tra i comuni aderenti all'Unione dei Comuni delle Mainarde sottoscritta il 11/05/2016, sarà liquidato all'Unione dei Comuni per il seguito di competenza o direttamente all'ANAC;
14. Di pubblicare il presente provvedimento, unitamente a tutti gli allegati, all'albo pretorio comunale e sul sito internet dell'Ente ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 cc. 15 e 16 l. 190/2012.

IL RESPONSABILE
Venditelli Giovanni / ArubaPEC S.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)